

## COMMISSIONE VIII

## TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

## LXXIX.

## SEDUTA DI VENERDÌ 14 NOVEMBRE 1952

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANGELINI

## INDICE

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	795
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Modifiche ad alcune norme ed alla misura di alcune indennità previste nelle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni e integrazioni. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato): (2872) . . . . .	795
PRESIDENTE . . . . .	795, 796
TOMBA, <i>Relatore</i> . . . . .	795
IMPERIALE . . . . .	796
MATTARELLA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i> . . . . .	796
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	803

## Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Foderaro.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche ad alcune norme ed alla misura di alcune indennità previste nelle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni e integrazioni. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2872).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche ad alcune norme ed alla misura di alcune indennità previste nelle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni.

Prego il relatore, onorevole Tomba, di riferire su questo disegno di legge, già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

TOMBA, *Relatore*. Ritengo che il provvedimento sottoposto al nostro esame non abbia bisogno di molte premesse. Si tratta di modifiche ad alcune norme ed alla misura di alcune competenze accessorie del personale del-

**La seduta comincia alle 9,10.**

MONTICELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1952

le ferrovie dello Stato: personale di macchina, personale viaggiante, personale addetto al servizio delle navi traghetto. L'opportunità di tali modifiche si evince dalla disparità del trattamento attualmente attribuito ad alcuni elementi del personale, che, pur avendo lo stesso grado di altri colleghi, ma essendo meno anziani effettuano un minor numero di turni di servizio.

Ne deriva un lavoro saltuario e, siccome l'indennità per ogni ora di lavoro effettuata in locomotiva, sul convoglio o sulla nave traghetto, è stabilita su una quota fissa, la corresponsione diventa variabile.

Altre modifiche sono consigliate da ragioni di politica estera: la soppressione, ad esempio, dall'elenco delle località presso le quali viene corrisposto un soprassoldo, delle stazioni di Postumia, Fiume, ecc. e l'iscrizione nello stesso elenco di nuove località, quali: Poggioreale Campagna, Poggioreale del Carso, ecc. Per dette località, inoltre, il soprassoldo è stato maggiorato di dieci volte.

Faccio osservare che il disegno di legge, già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato, ha trovato consenzienti i vari sindacati, essendo contemplati per ciascuna categoria di lavoratori dei miglioramenti economici.

Non posso, pertanto, che proporne l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

IMPERIALE. Mi associo alla proposta dell'onorevole relatore. Il disegno di legge approvato dal Senato è frutto di un accordo tra i vari sindacati e il Ministero dei trasporti. È ovvio che gli interessati attendono l'approvazione del provvedimento e prego pertanto gli onorevoli colleghi di pronunciarsi favorevolmente, senza apportarvi alcuna modificazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Questo provvedimento è stato

presentato da tempo ed è frutto di un lungo lavoro svolto da una speciale Commissione che io ho avuto l'onore di presiedere.

Mi associo, quindi, all'invito rivolto dal l'onorevole relatore e dal collega Imperiale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni né emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

Le disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, modificata con regio decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2378, con regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 457, e con legge 15 luglio 1949, n. 435, vengono modificate come indicato nell'allegato alla presente legge.

(È approvato).

## ART. 2.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà con disponibilità del proprio bilancio derivanti da economie sulle spese e dagli aumenti dei prodotti del traffico conseguenti all'avvenuta revisione e maggiorazione delle tariffe ferroviarie.

(È approvato).

## ART. 3.

Le nuove misure delle competenze accessorie previste nell'allegato alla presente legge sono soggette alle maggiorazioni stabilite dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767.

(È approvato).

Pongo ora in votazione, per capi, l'allegato.

ALLEGATO.

## CAPO I.

## ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 1 viene modificato come segue:

« Per residenza s'intende la località in cui hanno sede l'Ufficio, la stazione o l'impianto al quale l'agente appartiene.

« Per residenza dei sorveglianti della linea s'intende la sede di ufficio del sorvegliante.

« Per residenza dei capi squadra cantonieri, dei cantonieri e del rimanente personale della linea s'intende il cantone al quale appartiene il personale stesso ».

(È approvato).

## CAPO III.

## SOPRASSOLDO DI LOCALITÀ.

## ART. 26.

È sostituito dal seguente:

« Agli agenti residenti nelle località appresso indicate viene corrisposto un soprassoldo mensile della seguente misura:

personale residente per ragioni di servizio presso le stazioni di Modane-Chiasso-Innsbruk-Brennero-San Candido-Arnoldstein-Tarvisio ed in località comprese fra le suddette ed il confine italiano.	}	gradi 9° e superiori	L. 4.000
		gradi 10° ed inferiori	» 3.000

personale residente per ragioni di servizio presso le stazioni di Ventimiglia-Domodossola-Luino-Poggioreale Campagna-Poggioreale del Carso ed in località comprese fra le suddette ed il confine italiano.	}	gradi 9° e superiori	L. 2.000.
		gradi 10° ed inferiori	» 1.500

(È approvato).

## CAPO V.

## ALLOGGI E COMPENSI PER ALLOGGI.

## ART. 33.

Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« La trattenuta è da praticare per ciascun vano utile di cui si compone l'alloggio (per il computo dei vani accessori valgono le disposizioni in vigore per le case economiche per i ferrovieri); il compenso è invece da assegnarsi globalmente per ciascun alloggio ».

## OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1952

La tabella annessa all'articolo 33 è sostituita dalla seguente:

QUALIFICA	Trattenuta (per vano)	Compenso (per alloggio)
I. — STAZIONI.		
Capi stazione superiori, principali e di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	360	1.800
Capi stazione di 2 <sup>a</sup> classe e di 3 <sup>a</sup> classe a. p. . . . .	270	1.350
Sottocapi assegnati in via permanente alle funzioni di movimentista.	225	900
Deviatori capi e capi squadra deviatori . . . . .	190	720
Deviatori . . . . .	150	600
II. — DEPOSITI LOCOMOTIVE.		
Capi deposito superiori, principali e di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	360	1.800
Capi deposito di 2 <sup>a</sup> classe, di 3 <sup>a</sup> classe a. p. e di 3 <sup>a</sup> classe. Macchinisti di 1 <sup>a</sup> e di 2 <sup>a</sup> classe assegnati in via permanente alle funzioni di capo deposito . . . . .	270	1.350
III. — SQUADRA RIALZO.		
Capi tecnici principali, di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> , 3 <sup>a</sup> classe a. p. e 3 <sup>a</sup> classe, titolari di squadre rialzo in sede compartimentale ed in località di particolare intensità di traffico . . . . .	360	1.800
Capi verificatori in tutte le sedi compartimentali . . . . .	190	720
IV. — LINEA.		
Sorveglianti della linea di 1 <sup>a</sup> classe, sorveglianti della linea e capi squadra cantonieri . . . . .	150	720
Guardiani a. p. e cantonieri . . . . .	120	400
Guardabarriere (donne) non appartenenti a famiglie di agenti ferroviari aventi alloggio nei locali dell'Amministrazione alle condizioni di cui al presente capo. . . . .	80	250
V. — IMPIANTI ELETTRICI E DI SEGNALAMENTO.		
Capi tecnici principali e di 1 <sup>a</sup> classe addetti alle sottostazioni di trasformazione, alla manutenzione degli apparati centrali, di segnalamento e di blocco, nonché alle linee elettriche e di quelle di segnalamento, telegrafiche, telefoniche e di illuminazione . . . . .	360	1.800
Capi tecnici di 2 <sup>a</sup> classe, capi tecnici di 3 <sup>a</sup> classe a. p. di 3 <sup>a</sup> classe e sottocapi tecnici addetti come sopra . . . . .	270	1.350
Operai di 1 <sup>a</sup> classe, operai ed aiutanti operai addetti come sopra . . . . .	190	720

(È approvato).

## OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1952

## CAPO VIII.

## COMPETENZE SPECIALI AL PERSONALE DI MACCHINA.

ART. 42. — *Premio per ora di lavoro.*

È sostituito dal seguente:

« Al personale di condotta delle locomotive e delle automotrici viene corrisposto un premio per ora di lavoro costituito da due parti, una fissa ed una variabile, che sono stabilite nelle seguenti misure:

		Parte fissa	Parte variabile
Macchinista . . . . .	L.	18	60
Aiuto macchinista . . . . .	»	15	40

La parte fissa viene corrisposta in ragione di 8 ore per ogni giorno in cui il personale è a disposizione dell'Amministrazione, indipendentemente dalla qualità del servizio disimpegnato; essa, quindi, si liquida moltiplicando la quota base per otto e per il numero dei giorni in cui, nel mese considerato, l'agente è rimasto a disposizione dell'Amministrazione, escluse, quindi, le giornate di assenza per qualsiasi causa.

La parte variabile viene corrisposta per ogni ora effettivamente impiegata nella condotta delle locomotive e delle automotrici e per le ore a disposizione del Movimento.

Agli effetti della corresponsione della parte variabile del premio per ora di lavoro, si tiene conto anche:

a) delle operazioni accessorie, computate in ore 1, sia in partenza che in arrivo, per i treni a vapore ed in 45 minuti per i treni elettrici e per le automotrici ed elettromotrici. Per i casi di treni elettrici condotti da un solo agente, di automotrici od elettromotrici in multiplo attacco con una sola unità presenziata, di treni bloccati, autotreni, elettrotreni, la durata del periodo accessorio sarà fissata dal direttore generale, su proposta del Capo del servizio.

b) del tempo impiegato nelle manovre eseguite fuori dalla residenza, ma entro la circoscrizione del deposito cui il personale appartiene.

c) dei ritardi in arrivo di qualunque entità, sempreché non siano imputabili agli agenti interessati.

La predetta parte variabile del premio viene inoltre corrisposta:

1°) per due terzi del tempo impiegato:

nelle manovre in residenza;

nell'esecuzione di lavori in deposito, inerenti al servizio di macchina;

nei servizi locali, cioè quelli effettuati con treni e locomotive isolate fra stazioni o scali della stessa località o considerati tali per decisione del Direttore generale.

Per determinati servizi locali effettuati fra stazioni e scali di particolare importanza, il direttore generale ha però la facoltà di autorizzare il pagamento in misura intera della parte variabile dei compensi previsti dal primo comma.

2°) per metà del tempo impiegato nei viaggi comandati fuori servizio e nella riserva presenziata;

3°) per un terzo del tempo impiegato nei periodi di riserva inattiva in deposito;

4°) per un sesto del tempo impiegato nei periodi di disponibilità.

Le ore di disponibilità sono quelle risultanti dalla differenza fra il prodotto per otto del numero dei giorni in cui l'agente è rimasto nel mese a disposizione dell'Amministrazione, escluse quindi le giornate di assenza per qualsiasi causa, ed il numero delle ore effettivo di lavoro prestato nel mese stesso.

Nel caso di servizio prestato ai treni materiali, si considera, agli effetti della parte variabile del premio per ora di lavoro, tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione, dall'ora di partenza con la prima corsa del treno materiali all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa del treno stesso al ritorno ».

## OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1952

ART. 48-bis. — *Locomotive ed automotrici condotte da un solo agente.*

Il secondo comma è modificato come segue:

« L'agente che conduce locomotive di manovra senza il sussidio di altro agente, riceve il premio per ora di lavoro che compete al macchinista dei treni e, oltre al proprio premio di economia, anche quello spettante al secondo agente ».

(*È approvato*).

## CAPO IX.

## COMPETENZE SPECIALI DEL PERSONALE DI SCORTA AI TRENI

ART. 50. — *Premio per ora di lavoro.*

È sostituito dal seguente:

« Per ogni ora impiegata, secondo l'orario dei treni, in viaggio, nel servizio di scorta ai treni stessi, è corrisposto un premio costituito da due parti, una fissa ed una variabile, che sono stabilite nelle seguenti misure:

	Parte fissa	Parte variabile
Conduttore di I classe e conduttore capo . . . L.	18	51
Conduttore principale . . . . . »	15	30
Conduttore . . . . . »	14	26
Frenatore . . . . . »	13	25

La parte fissa viene corrisposta in ragione di 8 ore per ogni giornata in cui il personale è a disposizione dell'Amministrazione, indipendentemente dalla qualità del servizio disimpegnato; essa si liquida moltiplicando la quota base per otto e per il numero dei giorni in cui, nel mese considerato, l'agente è rimasto a disposizione dell'Amministrazione, escluse le giornate di assenza per qualsiasi causa.

La parte variabile viene corrisposta per ogni ora effettivamente impiegata nel servizio di scorta.

Agli effetti della corresponsione della parte variabile del premio per ora di lavoro, si tiene conto anche:

- a) delle operazioni accessorie, computate in mezz'ora, sia in partenza che in arrivo, per ogni treno scortato in servizio;
- b) dei ritardi in arrivo di qualunque entità, sempreché non siano imputabili agli agenti interessati.

La predetta parte variabile viene inoltre corrisposta:

1°) per due terzi del tempo impiegato nei servizi locali, cioè quelli effettuati per scortare treni e locomotive isolate fra stazioni o scali della stessa residenza o considerati come tali per decisione del direttore generale.

Per determinati servizi locali, effettuati fra stazioni e scali di particolare importanza, il direttore generale ha però facoltà di autorizzare il pagamento in misura intera della parte variabile dei compensi previsti dal secondo comma;

2°) per metà del tempo impiegato nei viaggi comandati fuori servizio;

3°) per un terzo del tempo impiegato nella riserva inattiva in deposito;

4°) per un sesto del tempo impiegato nei periodi di disponibilità.

Le ore di disponibilità sono quelle risultanti dalla differenza fra il prodotto per otto del numero dei giorni in cui l'agente è rimasto nel mese a disposizione dell'Amministrazione, escluse le giornate di assenza per qualsiasi causa ed il numero di ore di effettivo lavoro prestato nel mese stesso.

Nel caso di servizio prestato ai treni materiali, si considera, agli effetti della parte variabile del premio per ora di lavoro, tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione, dall'ora di partenza con la prima corsa del treno materiali all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa del treno stesso al ritorno.

(*È approvato*).

## CAPO XI.

## COMPENSI DIVERSI.

Il seguente articolo, già soppresso in base all'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, viene ripristinato nel testo che segue:

ART. 62. — *Premi eccezionali*

« Nel bilancio di ciascun esercizio, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione, è stanziato, sotto la voce *Premi eccezionali al personale*, un fondo per compensi speciali per prestazioni eccezionali rese oltre il normale orario di servizio, il cui corrispettivo non possa essere commisurato alla loro durata.

Fino al limite individuale di lire 10.000 i suddetti premi sono concessi dai capi dei servizi o dai Comitati d'esercizio.

Fino al limite individuale di lire 20.000 essi sono concessi dal direttore generale.

I premi eccedenti il limite individuale di lire 20.000 vengono approvati dal Ministro sentito il Consiglio di amministrazione ».

ART. 67. — *Premi per la scoperta di contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla polizia ferroviaria.*

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Qualora l'agente che ha diritto al premio non possa ottenerlo, per un qualsiasi motivo, l'Amministrazione si riserva di compensarlo, per proprio conto, con un premio per ogni verbale di contravvenzione nella misura da lire 50 a lire 500, secondo l'importanza della contravvenzione e le circostanze in cui è stata elevata ».

ART. 68. — *Premi per evitare anomalie nella circolazione dei treni.*

È sostituito dal seguente:

« Agli agenti che contribuiscano ad impedire fatti anormali nella circolazione dei treni; con lo scoprire rotte rotte od altri guasti di qualche entità nell'armamento e nelle opere d'arte, con l'espore e ripetere prontamente i segnali in casi di pericolo, o con altri mezzi, possono essere accordati premi, il cui importo è determinato, caso per caso, in ragione dell'utilità del servizio reso.

« Possono parimenti e con gli stessi criteri essere concessi premi al personale di visita dei treni, quando detto personale rilevi guasti al materiale rotabile, che avrebbero potuto pregiudicare gravemente la sicurezza della circolazione dei treni.

« I premi sono corrisposti, a seconda dei casi dai capi delle sezioni fino al massimo di lire 5.000 e dai Comitati d'esercizio a lire 10.000 nei riguardi di ogni anomalia evitata. I premi di maggiore entità sono approvati dal direttore generale fino ad un massimo, per ciascun premio, di lire 20.000 ».

ART. 69. — *Compenso per la scoperta di furti ed altri fatti dolosi nei trasporti.*

È sostituito dal seguente:

« Agli agenti, anche se della forza pubblica, che scoprono o concorrono a scoprire gli autori di furti, di manomissioni o di altri fatti dolosi nei trasporti delle merci e dei bagagli, e sempre quando la reità degli autori risulti provata, è concesso un compenso adeguato allo zelo ed alla oculatezza dagli agenti stessi dimostrati, nonché all'importanza pecuniaria dell'evento scoperto.

« Fino al limite di lire 5.000 il premio può essere concesso dai capi delle sezioni e fino a lire 10.000 dai Comitati d'esercizio. I premi superiori, fino al limite massimo di lire 20.000, sono approvati dal direttore generale.

« Agli agenti che scoprono nei trasporti su ferrovia contrabbando di merci, di tabacchi o di altri generi di privativa statale, può essere concesso dal Ministero delle finanze, su rapporto dell'Amministrazione ferroviaria, un premio speciale, oltre al diritto di partecipare, a termini di legge, alla ripartizione della merce, oggetto della confisca ».

## OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1952

ART. 71. — *Soprassoldo per prestazioni di persone di famiglia.*

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ai capi stazione e sottocapi ai quali si concede di farsi coadiuvare da persone di famiglia per operazioni di ordine amministrativo o di manovalanza, escluse perciò quelle interessanti la sicurezza dell'esercizio, si corrisponde un soprassoldo variabile da lire 100 a lire 300 per giornata ».

(È approvato).

## CAPO XII.

## DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 74. — *Il penultimo comma è modificato come segue.*

« Gli agenti che, avendo qualifica di grado inferiore, sono comandati a disimpegnare le funzioni proprie di un grado superiore, ricevono i compensi di servizio stabiliti dai capi VIII e seguenti per le funzioni disimpegnate. Il trattamento stesso è da usarsi anche per i viaggi comandati fuori servizio, effettuati in dipendenza del servizio disimpegnato nelle funzioni di grado superiore ».

(È approvato).

## CAPO XIII.

## COMPETENZE SPECIALI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLE NAVI TRAGHETTO

## ART. 78.

Il secondo comma è modificato come segue:

« Quando le esigenze del servizio lo richiedano, il personale è obbligato a prestare l'opera sua anche oltre l'orario normale, sia di giorno chè di notte e tanto in porto quanto in turno di navigazione. Anche per detto lavoro, oltre l'orario normale, si applicano le disposizioni di cui agli articoli che seguono ».

ART. 80. — *Premio per ora di lavoro.*

È sostituito dal seguente:

« Al personale di equipaggio delle navi tragheto, in servizio nello Stretto di Messina, viene corrisposto un premio per ora di lavoro, costituito da due parti, una fissa ed una variabile, che sono stabilite nelle seguenti misure:

		Parte fissa	Parte variabile
Comandante di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe e capo macchinista di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	L.	27	133
Ufficiale navale di 1 <sup>a</sup> classe e ufficiale macchinista di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	»	23	81
Ufficiale navale di 2 <sup>a</sup> classe, di 3 <sup>a</sup> classe a. p. e di 3 <sup>a</sup> classe e ufficiale macchinista di 2 <sup>a</sup> classe, 3 <sup>a</sup> classe a. p. e di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	»	20	68
Primo e secondo nostromo, capo motorista e motorista di 1 <sup>a</sup> classe, capo elettricista ed elettricista di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	»	16	56
Motorista, elettricista e carpentieri di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	»	14	50
Marinaio scelto, fuochista e carpentiere . . . . .	»	13	43
Marinaio e carbonaio . . . . .	»	11	37

La parte fissa viene corrisposta in ragione di 8 ore per ogni giorno in cui il personale è a disposizione dell'Amministrazione, indipendentemente dalla qualità del servizio disimpegnato; essa si liquida moltiplicando la quota base per otto e per il numero dei giorni in cui, nel mese considerato, l'agente è rimasto a disposizione dell'Amministrazione, escluse quindi le giornate di assenza per qualsiasi causa.

## OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1952

La parte variabile del premio viene liquidata per ogni ora di effettivo servizio prestato giornalmente a bordo in navigazione nello Stretto e durante la sosta della nave fra una corsa e l'altra.

Agli effetti della corresponsione della parte variabile del premio si tiene conto anche delle operazioni accessorie, computate in 45 minuti prima dell'inizio ed in 30 minuti dopo il termine del servizio compiuto da ciascun turno di personale.

La parte variabile del premio viene inoltre corrisposta:

- 1°) per metà del tempo impiegato nella riserva presenziata;
- 2°) per un terzo del tempo impiegato nei periodi di riserva inattiva;
- 3°) per un sesto del tempo impiegato nei periodi di disponibilità.

Le ore di disponibilità sono quelle risultanti dalla differenza fra il prodotto per otto del numero delle giornate in cui l'agente è rimasto nel mese a disposizione dell'Amministrazione, escluse, quindi, le giornate di assenza per qualsiasi causa ed il numero delle ore di effettivo lavoro prestato nel mese stesso.

ART. 81. — *Premio di percorrenza.*

È sostituito dal seguente:

« Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio nello Stretto di Messina, che nel periodo giornaliero di navigazione eseguono complessivamente più di tre viaggi di andata e ritorno sulla linea Messina-Villa San Giovanni o più di due viaggi di andata e ritorno sulla linea Messina-Reggio Calabria è corrisposto, per ogni viaggio in più, un compenso nella misura appresso indicata.

Comandante di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe e capo macchinista di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe	L.	144
Ufficiale navale di 1 <sup>a</sup> classe e ufficiale macchinista . . . . .	»	120
Ufficiale navale di 2 <sup>a</sup> classe, di 3 <sup>a</sup> classe a. p. e di 3 <sup>a</sup> classe ufficiale macchinista di 2 <sup>a</sup> classe di 3 <sup>a</sup> classe a. p. e di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	»	102
Primo e secondo nostromo, capo motorista e motorista di 1 <sup>a</sup> classe, capo elettricista ed elettricista di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	»	90
Motorista elettricista e carpentiere di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	»	84
Marinaio scelto, fuochista e carpentiere . . . . .	»	78
Marinaio e carbonaio . . . . .	»	72

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modifiche ad alcune norme ed alla misura di alcune indennità previste nelle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni e integrazioni » (2872).

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	32
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Angelini, Babbi, Baldassari, Cara, Colasanto, Cuzzaniti, De Palma, Ducci, Farinet, Fittaioli Luciana, Giannini Olga, Giavi, Imperiale, Jacoponi, Jervolino Angelo Raffaele, Lombardi Riccardo, Mazza, Momoli, Monticelli, Nicotra Maria, Olivero, Petrucci, Šala, Salerno, Salvatore, Semeraro Santo, Sica, Simonini, Spoleti, Suraci, Tomba e Veronesi.

*È in congedo:*

Foderaro.

**La seduta termina alle 9,25.**